



formale della precedente deliberazione presa dal Consiglio di amministrazione nell'adunanza del 20 giugno 1952 con la quale il Direttore generale fu autorizzato:

1°)- a consentire il frazionamento di una somma del mutuo di L. 70.000.000 e la ripartizione della detta ipoteca già iscritta, in base ai calcoli da eseguirsi dagli uffici;

2°)- a percepire il diritto di commissione di frazionamento o, su richiesta della società mutuataria, a non incaricarlo effettivamente sua a concederlo a mutuo;

3°)- a riconoscere l'accollo a terzi delle quote di mutuo frazionato;

4°)- ad autorizzare il Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma ad effettuare, senza alcuna sua responsabilità gli opportuni annotamenti a margine delle formalità ipotecarie esistenti;

5°)- ad eseguire quanto necessario per la definizione dell'operazione con facoltà, se del caso, di nominare procuratori

Si propone pertanto che quanto è oggetto della presente relazione sia portato a conoscenza del Consiglio di amministrazione,